



**CITTÀ DI FOSSACESIA**  
PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL PIANO GENERALE  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISCIPLINA DEL PGIP**

- Art. 1 CONTENUTI DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE PIANO
- Art. 3 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
- Art.4 MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- Art. 5 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI
- Art. 6 MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR
- Art.7 AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO
- Art. 8 AMBITI DI ARREDO URBANO
- Art. 9 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI
- ART. 10 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

### **TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO**

- Art.11 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO
- Art. 12 INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI
- Art. 13 INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 14 AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI
- Art. 15 PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO
- Art. 16 PROGETTO UNITARIO DELLE AREE FERROVIARIE

### **TITOLO III - ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO**

- Art. 17 PUBBLICITÀ FONICA
- Art. 18 PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI
- Art. 19 PUBBLICITÀ PER CONTO TERZI, SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO TAXI E BUS-NAVETTA.
- Art. 20 PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
- Art. 21 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DIRETTA

### **TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE PER L 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER EFFETTUARE PUBBLICITA' PER CONTO ALTRUI**

- Art. 22 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
- Art. 23 VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
- Art. 24 DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 25 OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 26 ANTICIPATA RIMOZIONE
- Art. 27 VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 28 CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

### **TITOLO V - PENALITA' E SANZIONI**

- Art. 29 MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLA AUTORIZZAZIONE
- Art.30 PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA
- Art. 31 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
- Art. 32 DIFFIDA AD ADEMPIERE ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 34 RIMBORSI

Art. 35 CONTENZIOSO

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 36 CONVENZIONI PARTICOLARI

Art. 37 IL CONDONO EDILIZIO. ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 38 ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

Art. 39 DECADENZE DI CONCESSIONI SU SUOLO PUBBLICO

Art. 40 INSEGNE

Art. 41 NORME ABROGATE E NORME DI RINVIO

## **TITOLO I DISCIPLINA DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Art.1 - CONTENUTI DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO**

Il Piano individua le tipologie degli impianti pubblicitari e disciplina la loro localizzazione nel territorio del Comune di Fossacesia tenuto conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistico, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell'ambiente e dell'immagine del Comune.

Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a supportare:

Pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

· Pubblica affissione di natura commerciale

· Affissione diretta dei privati

· Pubblicità esterna

Fa parte integrante del presente Regolamento l'allegato 1.

### **Art.2 - IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE PIANO**

Ai fini della disciplina del presente Piano si intendono le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

#### **A. Cartello**

A.1 - formato fino a mq. 12;

A.2 - formato compreso tra mq. 16 e mq. 18;

#### **B. Impianto per affissioni**

B1 Vetrina

B2 Stendardo porta manifesti

B2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm140x100 (2 fogli)

B2.2 - formato medio - cm. 140x200 200x140 (4 fogli)

B2.3 - formato grande - cm.280x200 (8 fogli) -

B3 Poster

B4 Tabella a muro

B4.1 - formati piccoli - 140x100 -100x140 (2 fogli);

B4.2 - formati medi - 140x200 200x140 (4 fogli), 280x200 (8 fogli)

B4.3 - formati grandi - 400x280 (16 fogli), 420x200 (12fogli).

#### **C. Opera di particolare pregio**

C.1 Impianto pubblicitari su pareti cieca

C1.1 Trompe l'oeil

C1.2 Gigantografia

C.2 Gigantografia su ponteggi

C2.1 artistica

C2.2 pubblicitaria

#### **D. Impianto pubblicitario speciale**

#### **E. Striscione e Stendardo**

E.1 striscione

E.2 stendardo

#### **F. Gonfalone**

#### **G. Impianto su arredo urbano**

G.1 Supporto informativo

G1.1 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq. 3;

G1.2 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari compresa tra mq. 3 a mq. 6;

G1.3 - manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq. 1,5

G.2 Totem

G.3 Pensilina autobus

G.4 Palina di fermata

G.5 Display luminoso

G.6 Orologio

G.7 Contenitore per la raccolta differenziata

G.8 Segnaparcheggio

G.9 Parapedonale

Sono disciplinati inoltre i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi.

#### **Art. 3 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO**

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette è destinata per circa il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica e per il restante 70% alle affissioni di natura commerciale.

La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12, comma 3 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni non potrà eccedere il 15% della superficie delle affissioni di natura commerciale.

La pubblicità esterna può essere destinata sia su impianti ordinari che per gli impianti su arredo urbano.

Per pubblicità esterna si intende quella effettuata su impianti privati in aree o spazi pubblici e su aree private.

Sono escluse dalle quantità definite ammissibili dal presente piano quelle riferibili alle tipologie C2-Gigantografie su ponteggi ed E-Striscioni e stendardi.

Inoltre non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi.

#### **Art. 4 - MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

Non rientrano negli impianti disciplinati dal Piano Generale degli Impianti, ma tuttavia soggetti alla

disciplina del presente Regolamento, i seguenti mezzi pubblicitari:

- a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
- e. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
- f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
- g. Le insegne di esercizio dei negozi, targhe e simili.
- h. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.

Costituiscono inoltre pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità effettuata per conto altrui normate nel titolo III e che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano:

- a. pubblicità fonica
- b. pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
- c. pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta.
- d. Pubblicità commerciale per conto altrui, in luoghi aperti al pubblico.
- e. Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali.
- f. Manufatti e cartelli con sponsor

Le distinzioni di cui ai commi precedenti ed all'art 2 sono stabilite sulla base della natura del messaggio pubblicitario, cioè se effettuato per conto di terzi ed installato in luogo estraneo alla sede dell'attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie dell'attività, cui il messaggio pubblicitario si riferisce.

Non costituiscono criterio di distinzione né le caratteristiche del manufatto, né la collocazione del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o privato, né il carattere temporaneo o permanente dell'atto autorizzatorio.

#### **Art. 5 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI**

Gli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano così come individuati all'art. 2 devono avere le seguenti caratteristiche:

##### **A. Cartello**

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Possono contenere anche messaggi variabili.

I formati ammessi sono:

**A.1** - formato fino a mq. 12;

**A.2** - formato compreso tra mq. 16 e mq. 18;

### **B. Impianto per affissione**

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, le affissioni di natura commerciale e le affissioni dirette. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

**B1 Vetrina** - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm. 70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

**B2 Stendardo**- Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

**B2.1** - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100 (2 fogli)

**B2.2** - formato medio - cm. 140x200 200x140 (4 fogli)

**B2.3** - formato grande - cm. 280x200 (8 fogli)

**B3 Poster** - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti di formato cm. 600x300 (24 fogli), apposte su muri di recinzione o di sostegno o su strutture di sostegno appositamente predisposte.

**B4 Tabella a muro** - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:

**B4.1 - formati piccoli** - 140x100 - 100x140 (2 fogli);

**B4.2 - formati medi** - 140x200 200x140 (4 fogli), 280x200 (8 fogli);

**B4.3 - formati grandi**- 400x280 (16 fogli), 420x200 (12 fogli).

### **C. Opera di particolare pregio**

Manufatto monofacciale realizzato su telo, pannello o parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria, e le cui caratteristiche non siano ripetitive di altra pubblicità tabellare già esposta nel territorio comunale.

#### **C.1 Impianto Pubblicitario su pareti cieca**

**C1.1 Trompe l'oeil** - Manufatto pubblicitario monofacciale luminoso, illuminato o privo di luce inserito nel recupero di facciate cieche mediante la realizzazione di un trompe-d'oeil o di altro intervento decorativo o artistico che sia in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il manufatto ha dimensioni massime di cm. 400x280 e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due manufatti allineati e non sovrapposti.

**C1.2 Gigantografia** Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca e che interessa l'intera facciata.

**C.2 Gigantografia su ponteggi** - Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

**C2.1 artistica** - La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'art. 6 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale

della gigantografia. Illuminato o privo di luce.

**C2.2 pubblicitaria** - Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia. Illuminato o privo di luce.

#### **D. Impianto pubblicitario speciale**

Manufatto luminoso, illuminato, o privo di luce composto da caratteri alfanumerici completati eventualmente da marchio, simboli o orologio segna giorno - ora - temperatura, a lettere scatolari o filo di neon con eventuale pannello retrostante, il tutto montato su adeguate strutture di sostegno. Tale impianto, prima dell'installazione dovrà riportare il visto dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **E. Striscione e Stendardo**

Si definisce striscione e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

**E1. Striscione** - Elemento bidimensionale mono o bifacciale, opportunamente rinforzato. Installato trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete. Privo di luce. Dimensioni cm. 800x100 - 600x100.

**E2. Stendardo** - Elemento bidimensionale monofacciale, posizionato sulla sede in cui avviene la manifestazione. Dimensioni massime mq. 10. Può essere illuminato.

#### **F. Gonfalone**

Elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla promozione pubblicitaria, realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, fermato da due supporti lineari rigidi. Privo di luce. Ancorato ai pali della pubblica illuminazione o simili. Dimensioni cm. 130x190.

#### **G. Impianti su Arredo Urbano**

Manufatti collocati di norma su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**G.1 Supporto informativo** Manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce ed è così classificabile:

**G1.1 -manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 3;**

**G1.2 -manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari maggiore di mq.3 e fino a mq.6;**

**G1.3 -manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 1,5**

**G.2 Totem** - Manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 6 mq. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

**G.3 Pensilina autobus** - Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina e avrà una dimensione massima pari a 6mq..

**G.4 Palina di fermata dei mezzi di trasporto** - Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario

dovrà essere di dimensioni non superiori a 0,7 mq. e privo di luce.

**G.5 Impianti speciali - Display Luminoso** - Struttura mono o bifacciale orientato alla divulgazione dei messaggi informativi (ora - data - temperatura - ecc.) messaggi istituzionali (brevi messaggi rivolti alla cittadinanza e/o agli automobilisti) e messaggi pubblicitari. L'organizzazione del tabellone deve essere tale da garantire equità dei tre tipi di informazioni. Le dimensioni saranno definite di volta in volta di concerto con l'Ufficio Tecnico C.le

**G.6 Orologio** - Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce ed il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,7mq.

**G.7 Contenitori per la raccolta differenziata** - Contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari 3 mq.

**G.8 Segnaparcheggio** - Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio. Privo di luce. Bifacciale. Il messaggio pubblicitario dovrà avere una dimensione massima pari a 0,7mq, per ogni facciata. Per ogni area destinata a parcheggio potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di due segnaparcheggio per ogni area.

**G. 9 Parapedonale** - Struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni di cm. 55x100, con cadenza alternata pieno - vuoto.

#### **Art. 6 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR**

I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi indicati al punto f) del comma 2 dell'articolo 4 non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor.

Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che:

a. Riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor

b. Non sia intercambiabile

c. Sia contenuto nelle seguenti superfici :

o Sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 250 cmq.

o Sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1500 cmq.

o Sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a 1000cmq.

#### **Art.7 - AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO**

Nella zona del centro abitato di Fossacesia Marina, come definito dalla Delibera di Giunta Municipale n° 155 del 29.05.1993, esecutiva ai sensi di legge possono essere individuate delle AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO dove sulla base in un Progetto unitario si può consentire la localizzazione di impianti pubblicitari anche in deroga al presente piano.

#### **Art.8 - AMBITI DI ARREDO URBANO**



L'Amministrazione Comunale, può prevedere, progetti di interventi per ambiti di arredo urbano. Tale progetto d'intervento unitario deve contenere:

- a. analisi dello stato attuale degli spazi pubblici interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo e gli elementi in contrasto con il presente Piano;
- b. Proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che:
  - o tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed architettoniche dello spazio pubblico
  - o contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana
  - o risponda alle esigenze di circolazione e di traffico
  - o aumenti la funzionalità dello spazio con arredi che forniscano funzioni ed informazioni ai cittadini
  - o aumenti la riconoscibilità dello spazio urbano con interventi "ad hoc" e con arredi personalizzati.

Tali elementi insieme ad altri arredi urbani privi di pubblicità, come panchine, dissuasori e colonnine, chioschi ed edicole, ecc., costituiranno la linea di arredo urbano del Comune di Fossacesia.

Per ogni ambito d'intervento unitario, parallelamente all'intervento di arredo urbano, si dovrà procedere alla contestuale riorganizzazione di tutti gli impianti di pubbliche affissioni con le tipologie previste dal presente Piano e omogenee a quelle degli elementi di Arredo Urbano.

#### **Art. 9 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI**

La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine del Comune tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.

Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.

Per tutti gli impianti pubblicitari non luminosi, né illuminati, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza comunque interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo.

Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso, e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.

Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia.

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Nell'Allegato 1 "Requisiti tecnico-prestazionali" sono riportati i requisiti tecnici e le prestazioni da rispettare per ogni impianto pubblicitario

Il bordo inferiore degli impianti di tipo A. Cartelli deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 150 cm. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore degli impianti di tipo B2 standardo portamanifesti deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 80 cm. rispetto al piano del marciapiede o della banchina.

Il bordo inferiore degli impianti di tipo E. Striscioni e standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 510 cm. rispetto al piano della carreggiata.

Gli impianti di tipo F) Gonfaloni devono essere apposti in modo che la parte inferiore non sia a meno, di 300 cm. dal piano del marciapiede o della banchina o che non sia a meno di 510 cm. dalla carreggiata stradale.

Per gli impianti di tipo C2 Gigantografie su ponteggi l'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere rispettando tutte le specifiche norme in materia.

Gli impianti di tipo B) Impianto per affissioni destinati alle Pubbliche affissioni, gestite dall'amministrazione comunale sono quelli recanti apposita targhetta con indicato Comune di Fossacesia ed il numero progressivo dell'impianto.

#### **ART. 10 - UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Nell'intero territorio Comunale, è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente Piano.

Le distanze da rispettare nella ubicazione degli impianti all'interno del centro abitato e nelle strade extraurbane per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 km/h, sono quelle riportate nel regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada.

Il perimetro del centro abitato e la classificazione delle strade ai sensi dell'art 2 del D.L. 285/92 sono quelli individuati nell'apposito allegato alla delibera di Giunta Municipale n°155 del 29.05.1993, ed eventuali delibere di variazione o integrazione.

E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.

L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.

E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.

La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ...) o di altre indicazioni di interesse pubblico;

In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi e standardi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale altezza dal piano stradale.

E' vietata l'installazione di gonfaloni e di striscioni trasversali alle strade adiacenti alle posizioni di telecamere delle centrali operative.

L'ubicazione degli impianti pubblicitari localizzati in proprietà privata deve essere conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

## **TITOLO II**

### **ATTUAZIONE DEL PIANO**

#### **Art. 11 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

Il Piano si attua secondo le seguenti modalità di attuazione:

- Intervento diretto da parte dei privati
- Intervento diretto da parte del Servizio pubbliche affissioni
- Progetto degli ambiti di arredo urbano
- Progetti unitari delle aree di addensamento pubblicitario
- Progetto unitario delle aree ferroviarie

Tali modalità di attuazione sono riferibili alle tipologie degli impianti pubblicitari come previsto dagli articoli seguenti.

#### **Art. 12 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI**

**Tipologie ammesse** - L'intervento diretto da parte dei privati è ammesso soltanto per le seguenti tipologie di impianti .

#### **C. Opera di particolare pregio**

C.1 Impianto pubblicitari su pareti cieche

C1.1 Trompe l'oeil

C1.2 Gigantografia

C.2 Gigantografia su ponteggi

C2.1 artistica

C2.2 pubblicitaria

#### **D. Impianto pubblicitario speciale**

#### **E. Striscione e Stendardo**

E.1 striscione

E.2 stendardo

#### **F. Gonfalone**

#### **G. Impianto su arredo urbano**

G. 3 Pensilina autobus

G. 4 Palina di fermata

G. 8 Segnaparcheggio

G. 9 Parapedonale

Sono ammessi con intervento diretto i manufatti ed i cartelli con sponsor di cui all'art. 6 previo parere favorevole del servizio riqualificazione spazi pubblici urbani.

Procedura di presentazione dell'istanza di AUTORIZZAZIONE

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta, deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
- d. Dichiarazione ai sensi della L. 4.01.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l'assenso del proprietario

dell'edificio o dell'area interessata ( in caso di condominio dell'Amministratore).

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- a. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
- b. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm 9X12;
- c. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
- d. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:
  - o per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
  - o per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.

Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante.

e. Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:

- o il rispetto delle norme P.G.I.P. ( Piano Generale Impianti Pubblicitari);
- o la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento;
- o idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità.

Ogni istanza dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego, così come previsto dal Regolamento comunale in materia di termine e di responsabile del Procedimento amministrativo. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

### **Art. 13 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Tipologie ammesse** - Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati di norma al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà insieme all'Ufficio Tecnico un progetto di dettaglio contenente l'ubicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente.

Le tipologie ammesse sono le seguenti:

#### **B. Impianto per affissioni**

B1 Vetrina

B2 Stendardo porta manifesti

B2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm140x100 (2 fogli)

B2.2 - formato medio - cm. 140x200 200x140 (4 fogli)  
B2.3 - formato grande - cm.280x200 (8 fogli) -  
B3 Poster  
B4 Tabella a muro  
B4.1 - formati piccoli - 140x100 -100x140 (2 fogli);  
B4.2 - formati medi - 140x200 200x140 (4 fogli), 280x200 (8 fogli);  
B4.3 - formati grandi - 400x280 (16 fogli). 420x200 (12 fogli).  
Installazione di impianti per affissioni su suolo pubblico

#### **ART. 14 - AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI**

La quota prevista dal comma 1, art. 3 del presente Regolamento, o parte di essa, potranno essere affidate in concessione mediante gara o, nel caso di preminente interesse pubblico e particolari convenzioni coi privati, mediante concessione diretta.

#### **ART. 15 - PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO**

Per la collocazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari, l'Amministrazione Comunale procederà alla concessione sulla base della presentazione di un progetto di installazioni di arredo urbano.

#### **G. Impianto su arredo urbano**

##### G.1 Supporto informativo

G1.1 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq. 3;  
G1.2 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari compresa tra mq. 3 a mq. 6;  
G1.3 - manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq. 1,5

##### G.2 Totem

##### G.3 Pensilina autobus

##### G.4 Palina di fermata

##### G.5 Display luminoso

##### G. 6 Orologio

##### G. 7 Contenitore per la raccolta differenziata

##### G. 9 Parapedonale

##### G.10 Altri elementi proposti

#### **ART.16 - PROGETTO UNITARIO DELLE AREE FERROVIARIE**

Gli impianti in area ferroviaria dovranno essere individuati all'interno di un apposito Progetto unitario che, in conformità al presente Regolamento, localizzi gli impianti nelle aree a destinazione ferroviaria esistenti .

Le aree ferroviarie sono quelle con destinazione ferroviaria nel PRG vigente

Il Progetto unitario dovrà localizzare compiutamente tutti gli impianti pubblicitari proposti e contenere:

1. Analisi dello stato attuale degli spazi interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo e gli elementi in contrasto con il presente Piano;
2. Proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che:
  - o evidenzi gli impianti previsti e la loro congruità con le prescrizioni del presente Piano
  - o valuti il corretto inserimento ambientale dei nuovi impianti
  - o tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed architettoniche dello spazio interessato dall'intervento e del suo intorno urbano
  - o contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana
  - o risponda alle esigenze di circolazione e di traffico

La procedura di presentazione e gli elaborati del progetto unitario sono quelli indicati all'art. 12 oltre alla bozza di convenzione da stipulare tra il richiedente e il Comune di Fossacesia. Con l'approvazione del Progetto Unitario si intende rilasciato il nullaosta di competenza del Comune.

### **TITOLO III ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO**

#### **Art. 17 - PUBBLICITÀ FONICA**

Pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.

E' ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge.

La stessa comunque, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui all'art. 155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

#### **Art. 18 - PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI**

E' consentita la pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati. Gli aeromobili potranno anche stazionare nei luoghi ove avvengono le manifestazioni. Se in volo dovranno essere regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale.

La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.

#### **Art. 19 - PUBBLICITÀ PER CONTO TERZI SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO TAXI E BUS-NAVETTA.**

Pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea, o autobus pubblici. Detta pubblicità non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni. Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- d. Che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. Che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a. che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere dimensioni esterne di 75X35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b. che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di cm 100X12;
- c. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di

quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.

La pubblicità per conto terzi sui veicoli utilizzati per bus-navetta, è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che l'automezzo sia nella piena disponibilità di colui che effettua la pubblicità;
- b. che sia realizzata con un massimo di due pannelli monofacciali rettangolari con dimensioni massime di cm 200X50 in relazione alle dimensioni del veicolo, con sporgenza massima non superiore a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, saldamente ancorati alle fiancate dell'automezzo.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3;
- c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie;
- d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva e che non interessi le superfici vetrate;
- e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi di cui ai commi precedenti, le scritte i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

E' vietata la pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

## **Art. 20 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui. Detto materiale deve essere contenuto in appositi contenitori.

All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori. Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive di proprietà comunale, ove esistenti, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 0.5 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile

E' vietata la pubblicità effettuata per conto altrui mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario.

## **Art. 21 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DIRETTA**

L'installazione di pubblicità per conto altrui di cui al presente Titolo è soggetta a preventiva autorizzazione diretta rilasciata dal Comune.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta, deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;

- b. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità per conto altrui;

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili;
- b. Una fotografia in formato minimo di cm 9X12 del luogo dove il mezzo pubblicitario sarà installato;
- c. Breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa.
- d. Nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 17 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

## **TITOLO IV AUTORIZZAZIONE PER L 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER EFFETTUARE PUBBLICITA' PER CONTO ALTRUI**

### **Art. 22 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al Comune di Fossacesia - Via Marina, 18 - Fossacesia, e devono essere compilate sui moduli predisposti e diffusi. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, decorrono dalla data di arrivo della domanda e/o della comunicazione al protocollo del Comune.

L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

L'Amministrazione comunale manterrà un registro informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione dell'impianto, nonché degli estremi dell'autorizzazione.

Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari non temporanei su proprietà privata e su suolo pubblico, saranno riportate nella cartografia dello stato di fatto conservata presso l'Ufficio competente.

Quando gli impianti pubblicitari sono installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.



Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

### **Art. 23 VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO**

E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione, senza alcuna comunicazione all'ufficio, con esclusione della tipologia C2.1 gigantografia artistica su ponteggi e tipologia D impianti pubblicitari speciali.

Per gli impianti non aventi dimensioni standard, la variazione del messaggio pubblicitario è soggetta a nuova autorizzazione.

### **Art. 24 DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 5 anni.

L'autorizzazione all'installazione di gigantografie pubblicitarie su ponteggi, tipologia C2 di cui all'art. 5, ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza.

In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 5 anni, è scaduta senza necessità di disdetta.

### **Art. 25 OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione del canone dovuto.

Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario installato.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b. Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d. Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltreché in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;

- e. Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell' autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- f. Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina del canone di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a. Comune di Fossacesia;
- b. soggetto titolare;
- c. numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

#### **Art. 26 ANTICIPATA RIMOZIONE**

Nei casi di rimozione previsti dal precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.

In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

#### **Art. 27 VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La voltura dell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione all'Ufficio competente del nuovo intestatario.

L'ufficio competente provvederà all'inoltro della comunicazione all'Ufficio Tributi per la conseguente modifica dell'intestazione del ruolo.

#### **Art. 28 CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per i seguenti motivi:

- a. motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- b. inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c. mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune;
- d. rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo originale.

### **TITOLO V PENALITÀ E SANZIONI**

#### **Art.29 MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLA AUTORIZZAZIONE.**

Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.

E' considerata altresì abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti di tipologia C2.1. gigantografia artistica su pannello e D Impianti pubblicitari speciali.

Sono considerate difformi, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

**Art. 30 PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA.**

Per omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del maggior canone dovuto o del canone tardivamente versato.

Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

Le penalità per ritardato versamento del canone e gli interessi legali maturati dalla data di scadenza a quella del pagamento possono essere applicate direttamente mediante iscrizione a ruolo coattivo.

Per le installazioni abusive di cui al precedente articolo, commi 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% del canone dovuto.

Per le installazioni difformi di cui al precedente articolo comma 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento delle sanzioni tributarie ed amministrative del Comune di Fossacesia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 10.12.1998 esecutiva ai sensi di legge.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Comune, per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, può disporre la copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere direttamente entro 3 giorni dalla notifica dell'atto. Decorso il predetto termine il Comune provvede d'ufficio. Tale copertura potrà essere effettuata con le modalità ritenute più congrue ed opportune e delle operazioni compiute verrà redatto apposito processo verbale. L'impianto sarà privo di efficacia pubblicitaria fino a quando i responsabili della violazione non provvederanno a ripristinare lo status quo ante ovvero a ripristinare la pubblicità in modo conforme.

Indipendentemente dalla copertura, nei casi in cui gli impianti suddetti siano installati in difformità dal Piano Generale degli Impianti o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune provvede alla rimozione e alla custodia dell'impianto, previa diffida all'installatore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a provvedere direttamente e a proprie spese.

Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.

L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

La pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le tipologie previste ai commi 1, 7, 11 lett. a) e lett. b), dell'art. 34 del presente regolamento. Si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stata accertata, per le tipologie previste ai commi 2

lett. a) e lett. b), 3, 4, 5, 6, 8, 9, del medesimo art. 34.

Quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, poiché non corregge le irregolarità dell'installazione.

### **Art. 31 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI**

La sanzione per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del Settore competente delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza:

- a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b. all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del Canone dovuto.

### **Art. 32 DIFFIDA AD ADEMPIERE ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

1. Il Comune effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare le sanzioni amministrative stabilite all'art. 44 per quanto riguarda le installazioni abusive di mezzi pubblicitari.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 47.
3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.
4. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale costituisce titolo per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
5. I controlli sulla pubblicità, sulle insegne di esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92. E' altresì conferita al personale del Settore competente la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra indicato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

### **Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva del canone è effettuata a mezzo del concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni;  
Sull'ammontare del canone sono dovuti gli interessi legali nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente;

Le spese di notifica sostenute per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la copertura della pubblicità, la rimozione di manufatti o materiali nei casi di installazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto autorizzatorio. Il credito derivante dall'applicazione del canone è assistito, ai sensi dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui beni mobili del debitore. In caso di affidamento del servizio a terzi, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

#### **Art. 34 RIMBORSI**

Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza al competente Settore, da produrre in carta libera, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, oltre a quanto previsto dall'art. 39, comma 7, del presente regolamento, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data di pagamento.

L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta.

L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

Il Settore competente, provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo è emesso l'eventuale atto di diniego appositamente motivato.

#### **Art. 35**

**CONTENZIOSO** Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971;

Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art .36**

##### **CONVENZIONI PARTICOLARI**

In presenza di prevalente interesse pubblico teso al finanziamento di opere o attività, l'Amministrazione potrà, attraverso una particolare convenzione con privati, concedere l'installazione di cartellonistica su suolo pubblico, nelle zone consentite.

#### **Art. 37 IL CONDONO EDILIZIO. ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE.**

Ai manufatti pubblicitari non si applica la normativa del condono edilizio. Gli interventi abusivi ovvero realizzati in difformità dalla autorizzazione sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 43 e seguenti, del presente Regolamento.

#### **Art.38 ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA**

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro e non oltre 180 giorni

dall'entrata in vigore del presente Regolamento, indirizzare domanda atta ad ottenere la nuova autorizzazione.

L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento.

In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso. Tale data non potrà comunque superare il 31.12.2003.

#### **Art. 39 DECADENZE DI CONCESSIONI SU SUOLO PUBBLICO**

Tutte le concessioni per impianti pubblicitari rilasciate su suolo pubblico non sono rinnovabili alla data di scadenza indicata nel provvedimento e decadono automaticamente.

I suddetti impianti pertanto, se non rimossi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 43 e seguenti, del presente Regolamento.

#### **Art. 40 INSEGNE**

Per quanto non specificatamente definito nel presente piano, sono da ritenersi valide le disposizioni dell'art. 47 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610) e cioè scritta o altro mezzo visivo di comunicazione in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simbolo o marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che adempie la funzione di identificare il luogo in cui si svolge una determinata attività economica per indirizzarvi chi vi abbia interesse. Tali mezzi pubblicitari sono soggetti alla disciplina di cui ai Titoli V e VI del presente Regolamento.

#### **Art. 41 NORME ABROGATE E NORME DI RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme:

1. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.; Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai contenuti degli art. 49, 50 e 55 del decreto legge 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.**
3. D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni
4. D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni ed integrazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **ALLEGATO 1 REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

##### **RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA:**

capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

**RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO:**

caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

**SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI:**

caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

**SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE:**

la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni della legge n. 46/1990, del dpr n. 447/1991 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.

**CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO:**

condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti.

Rispetto della normativa specifica; Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

**CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE:**

condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura:  $t < 60^{\circ}\text{C}$ .

**RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI:**

la durevolezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202; . Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

**RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO:**

la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il

requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste: - collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili; - resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali; - superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

#### **AFFIDABILITA':**

L'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni.

Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

#### **CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA':**

L'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto.